



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 31/CSAT dell'11 marzo 2022

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli l'8 marzo 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società GIOVANI LAURO in riferimento al C.U. n.62/C5 del 10.02.2022.**

**Gara Giovani Lauro / Pontelandolfo del 5.2.2022 – Campionato Calcio A5 serie D, girone "A"**

La società Pol. Giovani Lauro proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata su C.U. n.62 del 10/2/2022, con la quale venivano squalificati, per 8 giornate ciascuno ai calciatori Sinscalchi Organtino, De Lucia Arnaldo, Fortunato Tizzano e Bossone Manuel, tutti della società Pol. Giovani Lauro nonché veniva comminata l'ammenda di euro 850.00 alla stessa società per invasione di campo dei propri sostenitori e per la condotta violenta degli stessi nei confronti di tesserati della squadra avversaria. La società reclamante deduceva che nella realtà i due tesserati De Lucia e Bossone non avevano mai partecipato alla presunta ed impropriamente definita aggressione ma entrambi si trovavano lontano rispetto al luogo dove si era verificato l'accaduto. In particolare il tesserato Fortunato Tiziano erano estraneo al litigio in quanto si trovava nella parte opposta rispetto a quella dove gli incidenti si stavano verificando. Infine evidenziava la società reclamante che, attesa la invasione della tifoseria locale, il DDG non sarebbe stato in grado di individuare con precisione i tesserati che avrebbero preso parte attivamente agli incidenti. Sulla scorta del reclamo, la Csat convocava, in sede di audizione, il DDG, per fornire chiarimenti. Quest'ultimo, nel confermare quanto ampiamente già dedotto nel referto di gara, evidenziava che gli incidenti erano scaturiti da un comportamento provocatorio del Mancini Federico, tesserato per la società Asd Pontelandolfo, il quale, al termine della gara, andava ad esultare per la vittoria in prossimità dei tifosi della società reclamante scatenando così gli incidenti. La Corte Sportiva di Appello territoriale, pertanto, letti gli atti ufficiali, il reclamo e quanto dichiarato dal legale rappresentante della società reclamante in sede di comparizione nonché dal DDG in sede di audizione, rilevato che deve assumersi come attenuante il comportamento provocatorio tenuto dal tesserato della società Asd Pontelandolfo, sig. Mancini Federico, rilevato che la società reclamante propone impugnativa avverso solo le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei calciatori, mentre nulla chiede circa l'ammenda inflitta. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica inflitta ai sig.ri Sinscalchi Organtino, De Lucia Arnaldo, Fortunato Tizzano e Bossone Manuel a 5 (cinque) giornate di gara ciascuno, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 8.3.2022

**PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. P. Amodio; Avv. N. Cumo; Avv. G. Schiappa.**

**Ricorso della società ATLETICO FAIANO in riferimento al C.U. n.106 del 10.02.2022.**

**Gara Atletico Faiano / Macchia del 6.2.2022 – Campionato 1^ Categoria, girone "F"**

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società U.S. Faiano 1965 richiede l'annullamento dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille,00) comminata dal Gst e pubblicata sul C.U. n.106 del 10.02.2022 negando che le frasi offensive e razziste rivolte ad un calciatore della società San Marzano fossero attribuibili ai tifosi della U.S. Faiano 1965., pur provenendo del settore riservato ai propri tifosi. Gli autori di tali comportamenti sarebbero stati soggetti sostenitori di altra società sportivamente anteposta del San Marzano Calcio in lotta con quest'ultima per la conquista del primato in classifica. Il reclamo è infondato e va rigettato e ciò anche se si fosse stato dimostrato e non è questa l'ipotesi che i tifosi appartenessero ad una delle due squadre. L'ordinamento sportivo contempla il principio della responsabilità oggettiva che nasce dall'esigenza di tutelare i terzi e l'intento di proteggere gli scopi fondamentali dello sport così da assumere il sereno svolgimento dell'attività sportiva e garantire la regolarità ed il fine delle competizioni agonistiche. In tal senso, la sanzione disciplinare non è rivolta direttamente a colpire soggettivamente la società ma a mietere oggettivamente una o più situazioni di fatto verificatesi contro e nonostante le regole dell'ordinamento sportivo. Per il principio di precauzione, il criterio di imputazione della responsabilità a carico della società è severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Nel caso di specie, appare pacifico che i fatti si siano svolti esattamente come descritti nel referto e relazionato dall'AA1 che costituisce fonte privilegiata di prova e risultavano confermati anche nel reclamo proposto dalla società Asd Us Faiano. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 106 del 10/2/02022 dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 8.3.2022

**PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società TRE TORRI SAN MARCELLINO in riferimento al C.U. n. 106 del 10.02.2022.**

**Gara Tre Torri San Marcellino / Litternum Calcio del 5.02.2022 – Campionato 2^ Categoria, girone "D"**

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il DDG rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società Tre Torri reclama avverso il provvedimento del Gst pubblicato sul C.U. n.106 del 10/2/2022 lamentando l'errore tecnico del DDG che non avrebbe espulso il calciatore Campaniello Vincenzo dopo averlo ammonito al 42' ed all'82' minuto lasciandolo in campo, nonché per la squalifica per 5 giornate effettive di gara comminate al Campaniello che aveva solo subito un'aggressione, senza reagire. Chiedeva pertanto, la ripetizione della partita e riformulare la squalifica al calciatore Campaniello. La C.S.A.T. letto il referto di gara, ed ascoltato la

reclamante, e successivamente il DDG, rileva preliminarmente che alla Corte è preclusa la possibilità di esaminare foto e/o video allegate e rileva, altresì, che il referto do gara costituisce fonte privilegiata di prova. Alla luce di quanto esposto, rilevato che sia il referto che le dichiarazioni del DDG rese innanzi alla Corte individua in modo preciso ed analitico la persona di Campanile come colui che è stato coinvolto nella rissa dopo aver subito una testata che poi ha condotto ad una colluttazione tra tutti i calciatori in campo in panchina e addirittura i tifosi che avevano la rete di recinzione. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, confermare la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 106 del 10/02/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 8.3.2022

**PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società M. AMODEO MONTEFORTE in riferimento al C.U. n. 39 D.P. Avellino del 10.02.2022.**

**Gara M. Amodeo Monteforte / Mugnano del Cardinale del 2.02.2022 – Campionato 3<sup>A</sup> Categoria, girone “A” D.P. Avellino.**

La Asd M. Amodeo Monteforte proponeva reclamo avverso la decisione del GS, pubblicato sul C.U. n.39 del 10.2.2022 D.P. Avellino con cui veniva inflitta alla reclamante, nonché alla società Mugnano del Cardinale, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il Gst rilevava, in particolare, che a seguito di un accenno di rissa tra alcuni giocatori, si era verificata l’invasione di campo di tifosi ed in generale parapiglia a cui partecipavano gran parte dei tesserati di entrambe le società; pertanto, il Gst applicava la sanzione dell’art. 10 CGS e quindi infliggeva la perdita della gara per entrambe le società. A fondamento del reclamo, la società M.A. Monteforte deduce che l’accenno di rissa sarebbe stato determinato dalla condotta di un calciatore della Asd Mugnano, negando che si fosse verificata una rissa. Altresì deduce che l’invasione “pacifica” non avrebbe pregiudicato la ripresa della partita, e in ogni caso non vi sarebbe certezza dell’appartenenza, dei partecipanti alla rissa, all’una e all’altra socie. La Corte esaminato il reclamo, la decisione del Gst ed il referto di gara, ritiene che la decisione impugnata vada confermata, ritenendosi, nel caso, la sospensione della gara per effetto di condotta, che ha costituito nella partecipazione al parapiglia, influito sul regolare svolgimento e che è ascrivibile ai tesserati di entrambe le società, tra cui la reclamante A.M. Monteforte. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, confermare la decisione del Gst pubblicata sul CU. n. 39 del 10/02/2022 D. P. Avellino, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 8.3.2022

**PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società ASD COMPRENSORIO MISCANO in riferimento al C.U. n.34 D.P. Benevento del 24.02.2022.**

**Gara Baselice/ Comprensorio Miscano del 20.02.2022 - Campionato 3<sup>A</sup> Categoria, girone “B” D.P. Benevento.**

La soc. Pol. Comprensorio Miscano proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta dal Gst al calciatore Lazazzera Antonio per quattro (4) gare. La società reclamante deduce che la sanzione inflitta appare estremamente gravosa atteso che nella fattispecie non trova applicazione l’art.36 CGS, lettera b), non essendovi stato alcun contatto fisico tra il calciatore ed il DDG bensì trova applicazione quanto disposto dal medesimo articolo alla lettera a). La C.S.A.T.

letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara ritiene le impugnative meritevoli di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara emerge che il calciatore Lazazzera Antonio si è reso responsabile e protagonista al termine della gara, di un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del DDG ma nessun contatto fisico si è verificato. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Lazazzera Antonio a sole due (2) giornate effettive di gara, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 8.3.2022

**PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano.**

**Ricorso della società AC OTTAVIANO in riferimento al C.U. n.114 del 24.02.2022.**

**Gara Audax Cervinara Calcio / AC Ottaviano del 20.02.2022 – Campionato Eccellenza, girone "A".**

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la società Sc Ottaviano proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.114 del 24/02/2022 con la quale in riferimento alla gara Audax Cervinara -Ac Ottaviano del 20/2/2022 veniva irrogata la sanzione disciplinare di 4 gare effettive di squalifica al proprio calciatore Passariello Giuliano, in quanto "a gioco fermo, colpiva con un calcio un calciatore avversario". Segnalazione effettuata dall'assistente arbitrale. All'udienza dell'8/03/2022 veniva escussa la società reclamante per il tramite del proprio delegato, nonché il proprio difensore, i quali insistevano nell'accoglimento del reclamo o in subordine in una riduzione della sanzione evidenziando l'atteggiamento provocatorio del calciatore della squadra avversaria che ha determinato la reazione e conseguente espulsione dal proprio tesserato. Letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara la sanzione irrogata dal primo giudice va ridotta a 3 giornate di gara di squalifica ritenendo tale sanzione congrua ai fatti verificatesi in occasione della gara giudicata. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere reclamo, e riduce la squalifica del calciatore Passariello Giuliano a tre (3) giornate di squalifica, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 8.3.2022

**PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI l'11 marzo 2022.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**